



## COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

#### OGGETTO:

**ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 nella solita Sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAGO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. SAVIO STEFANO - Consigliere	Sì
3. MUSSO SILVIO - Consigliere	Sì
4. PEZZUTTI VALENTINA - Consigliere	Sì
5. MUSSO MAURIZIO - Consigliere	No
6. ROSSO WALTER - Consigliere	Sì
7. LORENZON PIETRO - Consigliere	Sì
8. CAGLIERO ROBERTO - Consigliere	Sì
9. AIASSA GIULIO - Consigliere	Sì
10. BADOLISANI LUCIANO - Consigliere	Sì
11. SATTA PIERO - Consigliere	Sì
12. GIBALERIO DOMENICO - Consigliere	Sì
13. GRAGLIA MARCO ENRICO - Consigliere	No
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa Il Segretario Comunale dell'Ente DR. Vincenzo Carafa, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.RAGO ANTONIO, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato..

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.;

DATO ATTO che, a mente dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 01/08/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria – IMU”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 27/03/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2023 le aliquote della nuova IMU;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano inserite sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall’art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213.

ESPRESSO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla normativa giuridico amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

CON VOTI favorevoli nr. 10 espressi nelle forme di legge e nr. 1 astenuti (Gibalerio Domenico)

## **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo e qui si intende integralmente riportata ed approvata;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, si intendono prorogate per l’anno 2024, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2023 con atto consiliare n. 3 del 27/03/2023 come si riportano nella seguente tabella delle aliquote:

Aree edificabili ed altri fabbricati (aliquota ordinaria)	10,4 per mille
Terreni agricoli	esenti
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze di categoria A1-A8-A9	6,0 per mille e detrazione Euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - “cd. beni merce	esenti

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti in materia di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, come disposti dall’art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160;

DI PUBBLICARE le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2023, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE  
RAGO ANTONIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
SAVIO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Vincenzo Carafa

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, oggi 31/05/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, fino al 15/06/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelnuovo Don Bosco, 31/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Vincenzo Carafa

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/03/2024**

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Castelnuovo Don Bosco, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Vincenzo Carafa